



COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.

DETERMINAZIONE

NUMERO 26 DEL 17-04-2015

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 L. n.1766/1927 e Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 18659 del 4.04.1962. Ditta Mazzurco Masi Antonina.

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.

PREMESSO:

CHE con istanza datata 10.05.2011 prot. n. 14007, la signora Mazzurco Masi Antonina, nata a Tortorici (ME) l'1.11.1943 e residente a Bronte, Cortile Arcobaleno n. 2, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 1.56.80, sito in Bronte, contrada Cipollazzo, riportato al Catasto Terreni, al foglio 135, particelle 113, 115 e 275, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 18659, R.C. n.9 Rep. del 4.04.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.09.1962, registrata a Palermo il 15.11.1962 al n. 2868, in parte al sig. Sciaavello Giuseppe e in parte al sig. Ciraldo Giuseppe, indicati rispettivamente al n. 47 e n. 59 della medesima Ordinanza;

CHE, a tal fine la sig.ra Mazzurco Masi ha prodotto le ricevute di versamento, del 6.05.2011, di € 533,13 per il pagamento dei canoni dal 2003 al 2010 e € 399,90 per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte;

OSSERVATO che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo, ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dalla sig.ra Mazzurco Masi;

RILEVATO che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione di una formalità di annotazione da eseguire a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione;

RILEVATO che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981;

VISTA la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;



COMUNE DI BRONTE

VISTA la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni

DETERMINA

1. Concedere alla signora Mazzurco Masi Antonina, nata a Tortorici l'1.11.1943, cod. fisc. MZZ NNN 43S41 L308V, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 1.56.80, sito in Bronte, contrada Cipollazzo, riportato al Catasto Terreni, al foglio 135, particelle 113, 115 e 275, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 18659, R.C. n.9 Rep. del 4.04.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.09.1962.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente la sig.ra Mazzurco Masi Antonina, come meglio sopra individuata, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine".
8. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".
9. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali.

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA
Pappalardo